

Consultazione pubblica

Attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Comunità energetiche e sistemi di autoconsumo – impianti di potenza fino a 1 MW)

In riferimento alla consultazione pubblica indetta dal MASE per la condivisione degli obiettivi del decreto legislativo 199/2021, **il Movimento Consumatori aps**, associazione riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art.137 e ss del dlgs 206/2005 e facente parte del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti) rassegna le seguenti osservazioni:

Sul Quesito 1:

Si condivide la scelta di incentivare tutte le configurazioni che prevedono l'utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla medesima cabina primaria disciplinando le configurazioni sotto POD con un distinto decreto?

Il Movimento Consumatori aps è favorevole alla definizione degli incentivi per la condivisione dell'energia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 ed è favorevole allo sviluppo delle CER sulla base di una regolazione chiara e definita che permetta a tutti i partecipanti, a partire dai consumatori nella doppia veste di clienti attivi e di prosumer, di capacitarsi sui ruoli da poter assumere nella comunità energetiche.

A tal fine sarà indispensabile:

1. Dare efficacia immediata alle configurazioni che prevedono l'utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria lasciando al regolatore la possibilità di disciplinare con successivo decreto le configurazioni fisiche con collegamento tra produttore di energia da FER e centro di consumi, garantendo un buon funzionamento dell'intero processo ed assicurando al contempo la massima flessibilità agli operatori in termini di organizzazione e gestione delle CER stesse, fermo restando le disposizioni in merito al requisito dell'impossibilità di far parte delle CER nel caso in cui le imprese appartengano ai codici ATECO 35.11.00 e 35.14.00 (produzione e vendita di energia).
2. L'individuazione semplificata dell'area sottesa a ciascuna cabina primaria può variare di molto a seconda che si tratti di aree metropolitane o periferiche, di conseguenza **le società di distribuzione devono provvedere ad effettuare una ripartizione territoriale che possa essere di supporto all'organizzazione funzionale ed amministrativa del territorio stesso sulla base di informazioni di tipo cartografico da reperire tramite fonti universitarie e terze**; in tal modo, per le comunità territoriali che possano essere interamente aggregate ad un'unica cabina primaria, si potranno evitare le lungaggini burocratiche dovute a frazionamenti all'interno del medesimo comune ed in particolare nei modelli organizzativi degli autoconsumi collettivi e delle CER.



3. Chiarire con precisione quali casistiche rientrano nella definizione di “configurazioni sotto POD” (ovvero se coincide con la definizione di Sistema semplice di Produzione e Consumo o con altre categorie già presenti nel quadro regolatorio attuale) auspicando coerenza fra le differenti normative applicabili alle configurazioni di autoconsumo.
4. Garantire **informazioni relative alla cabina primaria** in tempi rapidi e prima della costituzione della comunità energetica stessa. Infatti, i soggetti promotori delle comunità devono poter valutare a priori la composizione della stessa e, quindi, avere la possibilità di accedere ad informazioni pubbliche che permettano di accertare l'appartenenza alla medesima cabina. Sarà quindi necessaria la pubblicazione delle “**mappe convenzionali**” da parte dei distributori, o anche in forma assemblata da parte del GSE, al fine di agevolare ulteriormente lo sviluppo e la semplicità di individuazione delle utenze aggregabili in una configurazione di autoconsumo diffuso e delle cer.
5. **Sull'unbundling funzionale e societario** sarà necessario chiarire il ruolo assegnato ai distributori nei rapporti con le CER. Premettendo che i distributori debbano avere un ruolo neutrale e terzo rispetto alla promozione e alla costituzione di CER, si dovrà garantire la messa a disposizione dei dati e sarà necessario definire i meccanismi di controllo che garantiscano la trasparenza nell'operato dei soggetti coinvolti o partecipanti al processo.

Sul Quesito 2:

Si condivide e si ritiene congruo un obiettivo di potenza di 5 GW nei 5 anni di applicazione? In alternativa, si è in possesso di elementi (pipeline di progetti, autorizzazioni in corso, etc.) che consentano di stimare diversamente tale obiettivo?

L'obiettivo di conseguire nel quinquennio 2023-2027 uno sviluppo delle Comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo per una **capacità di 5 GW** appare congruo e condivisibile in riferimento ad uno sviluppo coordinato e regolato delle CER.

Sul Quesito 3:

Si condivide la scelta di prevedere una verifica preliminare di fattibilità presentata su base volontaria effettuata da parte del GSE? Si ritiene che essa debba riportare altro oltre quanto già previsto?

Da un punto di vista operativo si ritiene utile che i soggetti promotori delle comunità possano valutare a priori la composizione della comunità ed accedere preventivamente ad informazioni pubbliche che permettano di accertare l'appartenenza alla stessa cabina ma tale possibilità non deve divenire un ulteriore orpello amministrativo e burocratico che rallenti l'iter di costituzione; di conseguenza, pur condividendo l'ipotetica possibilità che



l'operatore, **esclusivamente su base volontaria**, possa **richiedere al GSE una valutazione preliminare** del progetto si propone che i termini di risposta non superino i 60 giorni dalla istanza.

Quanto al **oggetto titolato alla richiesta di informazioni per la costituenda CER** non è necessario che sia il referente della stessa in quanto, la nomina del referente è successiva alla costituzione della comunità energetica mentre l'accesso ai dati è sicuramente propedeutico e preventivo. Nella fase interlocutoria nella quale non risulta ancora costituita la comunità né individuato un soggetto referente, occorre quindi identificare il soggetto promotore che possa chiedere la verifica preliminare in quanto terzo delegato ai sensi di legge.

Sul Quesito 4:

Si condivide la scelta di attribuire gli incentivi sotto forma di tariffa premio? Se no, quali altre forme di remunerazione si propongono e come rispondono all'esigenza di massimizzare la quota autoconsumata?

Si condivide di attribuire gli incentivi sottoforma di **"tariffa premio" non differenziato per tipologia e taglia d'impianto**.

Sul Quesito 5:

In relazione alla tariffa proposta, si ritiene congruo l'incentivo unico in continuità con il precedente meccanismo incentivante? In alternativa, la tariffa dovrebbe tener conto della tecnologia e della taglia di potenza?

Mc è favorevole all'incentivo unico, non differenziato per taglia di potenza né in riferimento ad altri correttivi.

Sul Quesito 6:

Si condivide la scelta di attribuire un fattore correttivo per gli impianti fotovoltaici in funzione della zona geografica e i rispettivi valori individuati?

Non si condivide la scelta di attribuire un fattore correttivo in funzione della posizione geografica dell'impianto, in quanto la sola **zona geografica** non rappresenta un parametro equilibrato ed univoco come correttivo alla tariffa; tale scelta esclude altri elementi di valutazione quali ad esempio la creazione di un "catasto solare" in grado di dare effettività ad un'eventuale differenziazione tariffaria basata su parametri quali il posizionamento degli edifici o il cablaggio e l'irraggiamento. Inoltre la scriminante geografica va a penalizzare ingiustificatamente gli impianti presenti al sud dell'Italia disattendendo totalmente quanto stabilito dalla normativa e dalla regolazione in sede di sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili.



Sul Quesito 7:

Si ritiene che il livello degli incentivi proposto garantisca una equa remunerazione degli investimenti? In caso contrario, si è in possesso di analisi di mercato, fonti e dati verificabili che dimostrino la necessità di modificarli?

Per Movimento Consumatori aps il richiamo all' "equa remunerazione degli investimenti" sembra del tutto inappropriato in quanto tale considerazione esula dalla finalità sociale delle cer come contrasto alla povertà energetica e allo spopolamento delle comunità locali (in particolare nei comuni sotto i 5 mila abitanti) e ciò a differenza ad esempio degli impianti FV per autoconsumo.

Ciò premesso, gli incentivi per le CER che sono stati stabiliti da ARERA e GSE nel 2020, non sono stati collegati agli aumenti dei costi dei materiali fotovoltaici che, a causa degli enormi rincari, sono non più congrui e di conseguenza vanno aggiornati ad un maggior valore al fine di garantire la richiesta "equa remunerazione degli investimenti".

Sul Quesito 8:

Si condivide il meccanismo di controllo sulla quota di energia non condivisa e offerta al mercato? Si ritiene che possano essere introdotte altre eccezioni? Se sì quali?

Non si condivide il meccanismo di controllo sulla quota di energia prodotta e non condivisa in quanto la tariffa incentivante premia proprio la condivisione di energia stimolando l'autoconsumo pertanto, l'introduzione di tale vincolo, agirebbe, di fatto, sotto forma di **"penale" per le comunità energetiche** nell'ipotesi in cui non venga raggiunto il limite predefinito di energia condivisa.

Infatti, il giusto obiettivo di massimizzare la condivisione dell'energia all'interno delle configurazioni oggetto di incentivo, non può avere come corollario necessario il meccanismo di controllo proposto con il quale si ipotizza l'introduzione della soglia del 70% per l'energia condivisa nella previsione del cap di prezzo pari a 80 €/MWh da applicare all'energia eccedentaria nel caso di non raggiungimento della soglia del 70% di energia condivisa.

Si tratta di uno svantaggio non proporzionato e non valutabile aprioristicamente in quanto il minor consumo da parte dei membri della comunità è collegato a fattori di diversa natura e non dipendenti dalla volontà della comunità, fermo restando la necessità di preservare il principio di libero ingresso e uscita dei membri dalla comunità stessa.

I vincoli posti dal meccanismo proposto potrebbero **minare lo sviluppo delle Comunità energetiche e i sistemi di autoconsumo individuale e collettivo** di energia da fonti rinnovabili e portare i produttori a **dimensionare a ribasso** la potenza degli impianti FER per non incorrere nel rischio di rimanere sottosoglia avendo di conseguenza un effetto



opposto all'intento stesso della Direttiva RED II che è quello di promuovere lo sviluppo di rinnovabili eliminando ogni tipo di barriera. Per un concreto sviluppo delle CER è necessario alleggerire vincoli e/o disincentivi all'ingresso in queste configurazioni. Si chiede, pertanto, lo **stralcio della proposta** dal testo del futuro decreto.

Avv. Ovidio Marzaioli
vice Segretario Generale
Movimento Consumatori